

## La comparazione 'oltre' i sistemi di diritto. L'esempio della tutela ambientale

Luigi MOCCIA\*

**Sommario:** 1. Diritto comparato come 'diritto apolide' e la 'sfida della complessità' 2. Dalla comparazione per 'sistemi' alla comparazione per 'fondamenti' di diritto 3. La tutela ambientale nel quadro dei fondamenti di comparazione giuridica 4. La crisi ambientale in generale 4.1. Lessico breve della crisi ambientale 4.2. Principali caratteristiche del diritto comparato dell'ambiente 5. Conclusione: elogio della 'virtù interiore' della comparazione

### 1. Diritto comparato come 'diritto apolide' e la 'sfida della complessità'

Nel suo complesso, questo articolo è ispirato dalla necessità di ripensare e riaffermare il valore formativo e anche educativo della comparazione giuridica o diritto comparato, al di là della sua architettura tradizionalmente costruita sulla pietra angolare dei sistemi giuridici, classificati secondo le loro storie e caratteristiche 'nazionali'.

Come ci ricorda l'autore il cui nome più di chiunque altro è legato all'idea di comparazione per sistemi di diritto, lo sviluppo del diritto comparato è stata 'la conseguenza logica, inevitabile', della 'nazionalizzazione' sulla concezione stessa del diritto nel diciannovesimo secolo<sup>1</sup>. Vale a dire, la comparazione giuridica moderna si è sviluppata in un contesto di 'nazionalismo metodologico' che, a partire dalle codificazioni nazionali, ha rappresentato un elemento di rottura con la tradizione dello *ius commune* continentale dei secoli d'antico regime<sup>2</sup>. Questo contesto era ed è fondato sulla logica oppositiva (dicotomica) della territorialità dei sistemi giuridici (nazionali/ stranieri), a loro volta identificati e classificati in rapporto alle loro peculiarità.

Da qui le seguenti domande: quale potrebbe essere lo sviluppo del diritto comparato nel ventunesimo secolo? Quali sono già e quali potrebbero essere in futuro le conseguenze 'logiche, inevitabili' della 'globalizzazione' sulla concezione stessa del diritto? E in particolare, quali sono le

---

\* Professore straordinario di Diritto comparato della tutela ambientale e Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche, Università telematica Pegaso.

<sup>1</sup> R. David, *Les grands systèmes de droit contemporains*, 7<sup>me</sup> éd., Paris, 1978, p. 4.

<sup>2</sup> Sul 'diritto comparato europeo' come espressione di dottrina (*droit savant*) e più ancora di una prassi giudiziaria che si ispirava all'idea di ordinamenti giuridici 'aperti' tra loro in comunicazione al livello specialmente di magistrature superiori (corti sovrane o tribunali supremi d'antico regime), in una prospettiva storico-comparativa che include la tradizione giuridica inglese (con riferimento sia alle sue giurisdizioni di *civil law* che alle corti di *common law*) v. G. Gorla, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981; G. Gorla, L. Moccia, *A 'revisiting' of the comparison between 'Continental Law' and 'English Law' (16th-19th Century)*, in *Jour. Legal Hist.*, 2/2, 1981, p. 143 ss.; L. Moccia, *English Law Attitudes to the Civil Law*, *Ibid.*, p. 157 ss.

possibili conseguenze per la comparazione giuridica in termini di capacità di adattarsi e rinnovare la propria missione scientifico-professionale ‘al servizio della conoscenza del diritto’?<sup>3</sup>

Una risposta a queste domande può essere cercata proprio nella valenza formativa del diritto comparato, in quanto “strumento essenziale di cultura generale per il giurista” senza il quale “non è possibile giungere a conclusioni che vadano oltre la portata di un diritto particolare, ne è possibile attingere l’universalità che ogni vera scienza postula”<sup>4</sup>.

Questo valore, che ha rilievo di teoria del diritto, fa di questo studio un modo di conoscenza critica del diritto, al di là della sua dimensione territoriale, di fronte alle interdipendenze e contaminazioni di senso che oggi caratterizzano lo ‘spazio-mondo’, con riguardo alla vita sociale, economica, politica, culturale e scientifica contemporanea, in relazione a fenomeni, sfide e problemi che coinvolgono anche il ruolo del diritto.

Pur in un consolidato ambito disciplinare, dotato di un proprio lessico e di un proprio bagaglio concettuale, il comparatista si confronta con un’idea ‘aperta’ – a fronte della varietà di esperienze e possibilità di visioni complementari o alternative – di diritto, come sospeso tra confini o meglio ‘senza confini’, in questo senso alla stregua di un ‘diritto apolide’ che ha il mondo intero come patria, per così dire. Facendo di esso non già un simulacro di diritto universale nel mondo globalizzato di oggi, ma piuttosto un fattore di costante innovazione, circolazione, comunicazione e scambio, insomma di accrescimento di conoscenze giuridiche. A tal proposito, v’è chi, anche dai vertici della magistratura, guarda al diritto comparato come ‘strumento universale di professionalità giuridica’, divenuto ‘bene comune del ragionamento giuridico contemporaneo’<sup>5</sup>. Al tempo stesso, v’è chi parla di attitudine ‘sovversiva’ del diritto comparato<sup>6</sup>, attribuendovi anche un potenziale di capacità ‘immaginativa’<sup>7</sup>, se non addirittura forza ‘dirompente’ in tempi di globalizzazione<sup>8</sup>. Mentre si evidenzia la vocazione della comparazione giuridica a porsi come punto di vista ‘deterritorializzato’ sul diritto, in relazione alla dimensione multilivello (interna, regionale, internazionale) del diritto, nonché alla proliferazione di nuovi ‘spazi’ di normatività<sup>9</sup>, risultanti in termini di pluralismo di fonti, modalità e poteri di regolazione<sup>10</sup>, oltre che imputabili alla porosità (compenetrazione/ ibridazione) dei sistemi giuridici contemporanei<sup>11</sup>.

Sulla base dell’osservazione che la comparazione non riguarda più solo i diritti stranieri ma il diritto in generale, si fa inoltre osservare che il comparatista, pur perseguendo lo studio del diritto straniero, si propone oggi di andare alla scoperta di ‘universi giuridici transfrontalieri’<sup>12</sup>, attraverso la comparazione tra ordinamenti giuridici nazionali, internazionali e sovranazionali come il diritto dell’Unione europea, essendo quest’ultimo esso stesso un sistema di diritto, sebbene *sui generis*. In relazione, quindi, a spazi normativi trasversali alle linee di distinzione interno-estero,

<sup>3</sup> R. Sacco, *La comparaison juridique au service de la connaissance du droit*, Paris, 1991.

<sup>4</sup> R. David, *Le droit comparé, enseignement de culture générale*, in *Rev. int. dr. comp.*, 2/4, 1950, pp. 683-84.

<sup>5</sup> J.-M. Sauve, *Comprendre et réguler le droit globalisé ou comment dompter la Chimère?* (discorso pronunciato in qualità di vice-presidente del Conseil d’État, all’apertura della conferenza inaugurale del ciclo di conferenze su “Droit comparé et territorialité du droit”, 20 maggio 2015, disponibile in linea).

<sup>6</sup> G. P. Fletcher, *Comparative Law as a Subversive Discipline*, in *Am. J. Comp. L.*, 46/4, 1998, p. 683 ss.; H. Muir-Watt, *La fonction subversive du droit comparé*, in *Rev. Int. Droit Comp.*, 52/3, 2000, p. 503 ss.

<sup>7</sup> M. Adams, D. Heirbaut, *Prolegomena to the method and culture of comparative law*, in Id. (eds.), *The method and the culture of comparative law*, London, 2014, p. 1 ss.

<sup>8</sup> T. C. Kohler, *Comparative Law in a Time of Globalization: Some Reflections*, in *Duquesne L. Jour.*, 52/1, 2014, p. 114.

<sup>9</sup> L. Lixinski, *Editorial: In Normative Spaces*, in *European J. Legal Stud.*, 2008.

<sup>10</sup> M. Delmas-Marty, *Le pluralisme ordonné*, Paris, 2006; W. Twining, *Normative and Legal Pluralism: a Global Perspective*, in *Duke J. Comp. & Intl. L.*, 20/3, 2010, p. 473 ss.

<sup>11</sup> P.S. Berman, *Global Legal Pluralism*, in *Southern Cal. L. Rev.*, 80/6, 2007, p. 1155 ss.; A.J. Sutter, *Of Bentō and Bagels. Globalization and new normative spaces*, in Aa.Vv., *Rethinking the Globalization of Law*, “Les cahiers d’Ebisu”, Occasional Papers, 2013, p. 71 ss.

<sup>12</sup> B. Fauvarque-Cosson, *Deux siècles d’évolution du droit comparé*, in *Rev. Int. Droit Comp.*, 63/3, 2011, pp. 534-36.

nazionale-internazionale, e anche pubblico-privato, sintomatici della globalizzazione del diritto e del superamento degli ambiti territoriali<sup>13</sup>.

La sfida di un diritto 'senza frontiere', di fronte alla quale i diritti nazionali e i loro giuristi si trovano sempre più impegnati, diventa l'occasione, anzi la necessità, di confrontarsi con temi e problemi che, pur radicati nei singoli territori, sono altresì rilevanti in contesti spaziali di integrazione regionale (europea) e su scala globale.

In proposito, un esempio emblematico, o meglio 'paradigmatico', è offerto dal tema dell'ambiente, stante la difficoltà di trattarne secondo la logica dei sistemi (modelli) di diritto o tradizioni giuridiche. Questa difficoltà è dovuta alla rilevanza globale – interna ed esterna ai confini territoriali dei diversi paesi – che i problemi ambientali hanno assunto e sono destinati ad assumere sempre più, per la sopravvivenza stessa dell'umanità.

Questa difficoltà è ulteriormente accentuata dal fatto che lo studio del diritto della tutela ambientale, o semplicemente del diritto ambientale, coinvolge diversi interessi e settori disciplinari del diritto pubblico e privato, costituzionale, amministrativo, civile, ed in particolare penale, nonché alcuni campi di storia, filosofia e sociologia del diritto, che si traducono a livello terminologico e concettuale in altrettanti punti di vista sull'argomento. La stessa denominazione 'diritto ambientale' può dare luogo a qualche incertezza e ambiguità di senso, a causa della sua ricca polisemia. In effetti, essa implica sia la gestione delle risorse naturali così come la lotta alle molestie, la tutela del patrimonio rurale, urbano e culturale così come la sicurezza sanitaria e alimentare, e più in generale la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente al livello sia locale che in prospettiva globale, per quanto concerne la qualità delle sue basi naturali, acqua, terra, aria, come pure la vita di tutti gli esseri, umani, vegetali e animali. Tutto ciò considerando, da un lato, il dovere dello Stato e, dall'altro, il diritto fondamentale delle persone a un ambiente sano<sup>14</sup>.

In un contesto, vale precisare, in cui si delinea sempre più la tendenza interpretativa (di diritto giurisprudenziale sia nazionale che sovranazionale) a guardare alla crisi ambientale (per quanto concerne specialmente il cambiamento climatico) con uno sguardo bensì rivolto agli obblighi statali di derivazione pattizia (internazionale) in materia, ma che abbraccia la dimensione locale e globale al tempo stesso; poiché tali obblighi si radicano, in definitiva, nei bisogni di ogni essere vivente, tra cui gli esseri umani, a un ambiente ecosostenibile, ossia in un interesse particolare e insieme comune, a ciascuno e a tutti.

Dal punto di vista di uno studio di diritto comparato sul tema, si tratta innanzitutto di porre la questione dei limiti metodologici e concettuali di un approccio convenzionale. Secondo un criterio di distinzione, seppur complementare, che assume un punto di vista orientato verso l'idea di 'spazialità' piuttosto che di 'territorialità' del diritto, in un quadro globale considerato nel suo insieme, ovvero in modo olistico<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> B. Barraud, *Le Droit sans le Territoire. Globalisation et postmodernité juridiques*, in *Jurisdoctria*, "Le territoire", 2013, p. 62.

<sup>14</sup> Come stabilito, ad es., dalla Corte suprema olandese nel caso *Urgenda* (2019), dove gli obblighi giuridici dello Stato (in materia di cambiamento climatico dovuto alle emissioni di gas ad effetto serra) di tutelare la vita e il benessere dei cittadini dei Paesi Bassi, in forza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (oltre che in conformità alla Costituzione olandese, 2008, art. 21), sono valutati (anche sulla base delle risultanze scientifiche del Gruppo intergovernativo sul cambiamento: IPCC), con riguardo (per quanto bassa sia la parte di emissioni imputabili al paese) alla più ampia questione della determinazione di tali obblighi in ragione della dimensione 'globale' del problema: B. Mayer, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation: Ruling of the Court of Appeal of The Hague (9 October 2018)*, in *Transnational Env. L.*, 28/1, 2019, p. 168. Altre decisioni, precedenti e successive da parte sia di giudici nazionali di diversi paesi (non solo europei) che di giudici sovranazionali (su cui v., per ulteriori riferimenti, M. Corleto, *La pianificazione governativa in tema di cambiamento climatico dinanzi alla Corte suprema irlandese*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 15/2021, p. 199 ss.), sono da inquadrare in questa prospettiva di evoluzione giurisprudenziale di rilievo globale, con riguardo in particolare al cambiamento climatico (*climate change litigation*).

<sup>15</sup> Questo punto di vista si trova illustrato in altri miei scritti, tra cui: L. Moccia, *Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale*, *Riv. trim. dir. pro. civ.*, 65/3, 2011, p. 767 ss.; Id., *De la comparaison a l'intégration juridique: le chemin de la citoyenneté européenne*, in *Civitas Europa*, 2/2016, p. 379 ss.; Id., *Legal Comparison and European Law: or the*

Prima di esporre alcuni dei principali argomenti al riguardo, presentandoli nel paragrafo seguente (§ 2), per poi affrontare la questione della tutela ambientale, sebbene generalmente considerata come esempio di discorso sui fondamenti di comparazione giuridica (§§ 3-4), per svolgere quindi, a mo' di conclusione, una serie di considerazioni finali sul valore formativo della comparazione (§ 5), è necessario qui richiamare ancora una volta l'attenzione su alcune caratteristiche fondamentali della materia ambientale. In aggiunta alla sua articolazione multilivello (internazionale, sovranazionale, nazionale) e interdisciplinare (in particolare per quanto riguarda il suo studio giuridico), essa ha anche un carattere molto composito, 'transdisciplinare', derivante da una molteplicità e varietà di conoscenze scientifiche e socio-umanistiche, e 'interculturale', relativamente a una diversità di visioni del mondo che ne costituiscono il background o, meglio ancora, il contesto.

L'ostacolo posto da queste caratteristiche, rispetto a un'analisi comparativa di tipo convenzionale, rappresenta piuttosto l'opportunità di fare di un diverso approccio comparativo una sorta di 'pietra d'inciampo', o 'scandalo' (secondo il significato greco originario del termine)<sup>16</sup>. Al fine appunto di dimostrare la rilevanza di questo diverso approccio allo studio giuridico di temi e problematiche che, avendo una propensione e portata extra-statale, sia globale che locale, tendono ad assumere la natura di veri e propri 'fondamenti' di diritto. Come tali, parte di un modo di conoscenza critica del diritto, cioè aperto su contesti multidimensionali, sia spaziali che territoriali, comuni e particolari, universali e relativi, secondo i diversi punti di vista e le loro implicazioni.

In tal senso, la comparazione giuridica sembra sempre più chiamata a mettere in discussione la possibilità di studiare e conoscere il diritto alla luce delle realtà dinamiche di cambiamento e innovazione che interessano la vita collettiva e individuale, in una 'rete' di interdipendenze<sup>17</sup>. Questa rete, sempre più fitta, è formata da ambiti normativi extra-statali, nonché da sfide planetarie che derivano soprattutto dalla globalizzazione economico-finanziaria, dagli sviluppi tecnico-scientifici, nonché da fenomeni di emergenza, tutti insieme a forte impatto ambientale e sociale.

Pertanto, la comparazione giuridica – come pratica di apprendimento, insegnamento e ricerca – può servire ad affrontare tematiche e problematiche che meritano di essere intese come base di una conoscenza e riflessione critica aperta sul diritto. In una prospettiva complessiva, multidimensionale, che collega le parti e il tutto, allo stesso tempo spaziale e territoriale, comune e particolare, universale e relativa. Adottando, invece di una semplificazione dicotomica tra nazionale/straniero o nazionale/internazionale, un più articolato paradigma di implicazione/ distinzione/congiunzione nel contesto attuale caratterizzato dalla pluralità/diversità degli spazi normativi interni ed esterni agli ordinamenti nazionali, e la conseguente 'sfida della complessità'<sup>18</sup>.

## 2. Dalla comparazione per 'sistemi' alla comparazione per 'fondamenti' di diritto

In un mondo in continua e rapida trasformazione, molto connesso oltre che conflittuale, dove si sperimentano possibili convergenze e omologazioni, anche se difficili, soprattutto in termini di rigide standardizzazioni, chi studia diritto – in relazione a uno spazio-mondo in cui i confini dei diritti

*Paradigm Shift from a Territorial to a Spatial Viewpoint, in the Prospect of an Open and Cohesive Society Based on European Citizenship as Model of Plural and Inclusive Citizenship, La Cittadinanza Europea*, 2/2017, p. 27 ss.; Id., *Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l'esempio della tutela ambientale*, in *Riv. trim. dir. pro. civ.*, 74/1, 2020, p. 13 ss.

<sup>16</sup> "græce significat offendiculum, quod in via ponitur, ut pedem in illud impigendo cadamus": voce *Scandalum*, in *Calepinus Septem Linguarum*, 5<sup>a</sup> ed., Padova, 1741.

<sup>17</sup> F. Ost e M. van De Kerchove, *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, 2002, pp. 10-11, evidenziando che "avec le réseau, l'État cesse d'être le foyer unique de la souveraineté" e, quindi, le frontiere "se brouillent [et] les systèmes juridiques (et, plus largement, les systèmes normatifs) s'enchevêtrent". V. pure K. Benyekhlef, *Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation*, Montréal, 2008.

<sup>18</sup> E. Morin, *Les Sept Savoirs nécessaires à l'éducation du futur*, Paris, 2000 (Unesco, 1999), p. 17: "Complexus signifie ce qui est tissé ensemble [...] La complexité, c'est, de ce fait, le lien entre l'unité et la multiplicité. Les développements propres à notre ère planétaire nous confrontent de plus en plus souvent et de plus en plus inéluctablement aux défis de la complexité".

nazionali sembrano espandersi e allo stesso tempo sovrapporsi e confondersi sempre di più – si trova nella condizione eccitante ma anche pericolosa di 'essere senza appartenere'. Si trova, infatti, in mezzo a realtà complesse e a prima vista prive di punti di orientamento specifici, come quelli tradizionalmente offerti dal diritto positivo dello Stato. Un diritto territorialmente identificato con i propri confini nazionali, oggi sempre più porosi sia sul lato interno, per quanto riguarda la loro dimensione non solo geografica ma anche culturale e identitaria, sia sul lato esterno, nel senso del rapporto ambivalente risultante tra nazionale ed estero, nazionale e internazionale, locale e globale.

Per descrivere questa 'condizione al limite' (*borderline*), l'immagine che può essere utilizzata è quella della comparazione giuridica come 'ponte'. In quanto strutture inserite in uno spazio sopra i territori che uniscono, i ponti permettono di volgere lo sguardo da un punto all'altro dell'orizzonte, contemporaneamente.

L'esigenza di un punto di vista panoramico sul fenomeno giuridico in scala mondiale ha trovato nella comparazione la sua risposta. I termini adottati erano e sono tuttora quelli della classificazione (tassonomia) di questo fenomeno, secondo modelli che tengono conto delle influenze del contesto storico e culturale e che portano così alla territorializzazione delle diverse esperienze normative di tempo e di luogo.

Questa vocazione tassonomica con il suo approccio 'sistemico' al diritto comparato si è da tempo affermata come dominante, tanto da creare una sorta di dipendenza metodologica e concettuale dall'approccio macro-comparativo, alla base di una forma mentale la cui struttura pesa pesantemente anche sulla micro-comparazione, relativa cioè allo studio di specifiche materie o tematiche. Francamente parlando, una volta che si comincia a comparare i sistemi giuridici, tracciandone i contorni geografici come unità coerenti delimitate e fissate su una mappa del mondo, si può finire per fare di questa mappatura giuridica lo scopo stesso della comparazione. Vale a dire, un esercizio cartografico che capovolge l'idea (o ideale) della comparazione di guardare al diritto 'oltre' le frontiere. Tanto più tenuto conto (come detto prima: § 1) dell'evoluzione dello 'spirito delle leggi'; secondo l'ipotesi (già avanzata da Montesquieu) che per cogliere questo spirito occorre, oggi come in passato, guardare in maniera olistica al diritto, con un occhio sui diversi rapporti che le leggi possono avere con diverse cose<sup>19</sup>.

La comparazione giuridica, se e nella misura in cui è capace di questa visione olistica che è insieme locale e globale, relativa e universale, assume oggi più che mai il valore di modo di conoscenza critica e aperta del diritto, che costituisce anche un modo di concepire il diritto, che funge da quadro necessario e, quindi, da premessa di base o ipotesi di lavoro a seconda del soggetto da trattare e della sua 'commensurabilità' a livello comparativo, rispetto alla possibilità stessa di uno studio di diritto comparato. In ogni caso, la comparazione giuridica non si limita più alla dicotomia diritto nazionale/diritto straniero<sup>20</sup>.

Ma allargare lo sguardo da questa prospettiva significa anche cambiare il punto di vista metodologico dal quale osservare la realtà. Più precisamente, ciò significa adottare – in termini di formulazione teorica oltre che di sviluppo analitico dello studio – un punto di vista alternativo al nazionalismo metodologico: quello dello "sguardo cosmopolita"<sup>21</sup>.

La globalizzazione, infatti, e più in particolare, per quanto riguarda l'Europa, il processo di integrazione sovranazionale, sono fenomeni nuovi e complessi in relazione ai quali i confini e le distinzioni statali e nazionali sembrano scomparire, nonché le certezze e le categorie che ne hanno segnato e accompagnato la nascita e il consolidamento. Ciò richiede una riflessione (auto) critica che permetta di comprendere meglio questi fenomeni e le loro implicazioni, al di fuori del quadro nazionale, nella prospettiva cosmopolita.

---

<sup>19</sup> *De l'esprit des lois*, L. I, Ch. III (dove si legge: "je ne traite point des lois, mais de l'esprit des lois, et que cet esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses").

<sup>20</sup> V., ad es., S. Cassese, *Beyond Legal Comparison*, in *Annuario dir. comp. st. leg.*, 2012, p. 387 ss.

<sup>21</sup> U. Beck, *Lo sguardo cosmopolita*, trad. it., Roma-Bari, 2005.

Il cosmopolitismo della realtà del mondo contemporaneo esprime e riflette una logica inclusiva di 'complementarità' degli opposti, piuttosto che una logica dicotomica di esclusione reciproca<sup>22</sup>.

Questa realtà va accettata, senza però limitarsi a registrarne l'evidenza o, peggio, a rassegnarsi, ma per farla evolvere verso livelli progressivi di coscienza e di conoscenza critica, ossia autoriflessiva. Perché nel mondo d'oggi, dove la diversità culturale si sta diffondendo e le società diventano sempre più eterogenee, la possibilità di una mescolanza di identità che caratterizza una condizione sempre più diffusa di appartenenza multipla, riconoscibile nella figura del 'cittadino globale', non diventi un amalgama esplosivo (non solo come metafora) di contraddizioni irrisolte.

Dal punto di vista (di una teoria) del diritto comparato, come modo di studio del diritto in generale, richiamando di nuovo la questione posta all'inizio su quale potrebbe essere lo sviluppo di questo diritto in tempi di globalizzazione, si può immaginare di riaffermare la (una) vocazione della comparazione giuridica, orientata nel senso della dimensione spaziale di inclusività relazionale, al di là della dimensione territoriale di esclusività identitaria dei sistemi di diritto.

Per esprimere sinteticamente tale concetto si può utilizzare la formula che concepisce la comparazione come 'scienza di contesto'<sup>23</sup>. Con riferimento all'idea non di una rivendicazione scientifica per lo studio del diritto e ancor meno del diritto comparato, ma al contrario alla necessità di 'relativizzare' la conoscenza del diritto, per arricchirla di contenuti in relazione alla 'contesto' dello spazio-mondo in tutti i suoi aspetti, locale e globale, relativo e universale, particolare e comune. Vale a dire, osservando la pluralità giuridica, la diversità culturale, la complessità di significato che ne deriva, insieme con i molteplici fattori relativi ai vari piani di produzione e attuazione normativa, che fanno quindi della comparazione giuridica un'opportunità o meglio una pratica per ripensare continuamente il diritto, in questo contesto.

Si tratta dunque di adottare un nuovo statuto epistemologico della comparazione: intesa non solo come metodo, ma anche e soprattutto come modo di conoscere il diritto, riguardante la diversità-particolarità/ somiglianza-universalità delle esperienze giuridiche e più in generale normative, il cui significato e la cui rilevanza sono caratterizzati dalle reciproche relazioni e influenze tra le parti e il tutto. Ciò nel contesto di uno spazio globale complesso (interconnesso e interdipendente) di questioni comuni che interessano paesi e popolazioni mentre ne attraversano i confini fisici e culturali. Nell'affrontare tali esperienze giuridico- normative ritenute significative dal punto di vista dell'osservatore (riguardo al proprio diritto o in generale), la comparazione può servire a ricavare informazioni, argomenti oltre che spunti di riflessione e ispirazione, da utilizzare per inquadrare e approfondire meglio lo studio di tematiche tanto complesse quanto comuni eppure trasversali alle esperienze prese in considerazione.

Di qui la possibilità d'un cambio di paradigma, dalla comparazione per 'sistemi' alla comparazione per 'fondamenti' di diritto.

A tal proposito, si può affermare che qualsiasi questione giuridica con una propensione extra-statale, vale a dire un ambito globale, rappresenta un 'fondamento' – piuttosto che un semplice oggetto – di studio comparato del diritto.

### 3. La tutela ambientale nel quadro dei fondamenti di comparazione giuridica

<sup>22</sup> Richiamando le critiche di H.P. Glenn sul "Western binary thinking" (*Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, Oxford, 2000, e altre ed.), in quanto approccio che ha condotto a delimitare le tradizioni giuridiche, ponendole separatamente l'una dall'altra in rapporto di opposizione, secondo uno schema rigido che nega la possibilità di una comunicazione 'interculturale' (se non anche di forme di integrazione), M. van Hoecke, *Legal Cultures, Legal Traditions and Comparative Law*, in *Netherlands J. Legal Philosophy*, 2006, p. 331, sottolinea che questo approccio: "leads to ontological claims as to typical characteristics of those cultures and as to unbridgeable differences when comparing them".

<sup>23</sup> L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005, p. 59 ss.

Un esempio emblematico di comparazione per fondamenti è dunque quello relativo alla tutela giuridica dell'ambiente, tema che a partire dagli ultimi decenni del ventesimo secolo è divenuto dominante nell'agenda politico-legislativa: convenzioni e trattati, dichiarazioni di principio, carte costituzionali, leggi settoriali, decisioni giudiziarie, strumenti informali (*soft law*), creazione di organismi ad hoc di controllo, gestione e regolamentazione, al livello internazionale, sovranazionale (come nel caso dell'Unione europea) e nazionale, ne sono la dimostrazione.

Si tratta, infatti, di un tema sul quale, di fronte al problema ambientale nel senso di una profonda e duratura manipolazione da parte dell'uomo dell'ambiente naturale e più in generale degli ecosistemi su scala locale e/o mondiale, cresce il bisogno e l'urgenza di tutela a diversi livelli normativi e in diversi campi.

Tuttavia, nonostante la diversità e la varietà degli ambiti e dei livelli di regolamentazione, anche tenendo conto dei molteplici aspetti (scientifici, politico-economici, etici, storici e socio-culturali) che influenzano ciascun ordinamento giuridico, la tutela dell'ambiente ha suo valore universale e una sua unità concettuale, che ne evidenziano il carattere di base per una comparazione che va oltre i sistemi e le tradizioni del diritto.

È proprio tale carattere che permette di studiare questo tema in una dimensione di interesse comune, al di là degli ordinamenti giuridici, con un approccio capace di cogliere contenuti essenziali da cui sviluppare una visione globale della tutela ambientale, come oggetto di studio di per sé comparativo.

Naturalmente, tutto ciò pone una questione di metodo. A conferma della difficoltà di un approccio giuridico comparativo in materia, si osserva che – accanto a una notevole assenza di opere generali di diritto comparato che se ne occupano – la maggior parte delle trattazioni di diritto ambientale comparato sono opera solo di giuristi specialisti del settore. Viene altresì osservato che le metodologie esistenti di studio del diritto comparato sono state utilizzate molto raramente (quand'anche) da parte degli stessi comparatisti in questa materia<sup>24</sup>.

Se ne può quindi trarre spunto per osservare ulteriormente, sulla base di quanto sinora detto, che la questione metodologica dello studio comparato del diritto ambientale non va più posta (solo) da un punto di vista convenzionale, basato cioè sulla classificazione dei sistemi giuridici, ma (piuttosto) a partire dal mondo reale in tutta la sua complessità.

Innanzitutto, da un punto di vista trasversale agli ordinamenti nazionali, secondo cui la formalizzazione (legalizzazione e giuridificazione) come elaborazione e ampliamento di regole, principi e standard comuni riveste particolare importanza a fronte di problemi identici o simili.

Inoltre, in modo transdisciplinare legato alle scienze naturali e umane, come un tipo di diritto con una forte dipendenza dal progresso scientifico e dalle innovazioni tecnologiche, nonché dalle trasformazioni sociali, in continua espansione e con uno sguardo lungo, vale a dire, proiettato nel futuro. Non solo in termini di prevenzione, ma in risposta alle sfide e alle nuove esigenze dettate dai cambiamenti che determinano uno squilibrio o addirittura un'inversione (o quasi) del rapporto tra uomo e natura, a seguito del quale l'uomo, una volta esposto ai rischi e ai pericoli della natura, con la sua capacità prometeica di soggiogare il pianeta, è diventato con le sue attività la causa di crescenti rischi e pericoli per la natura.

Infine, in senso interculturale, in relazione a culture 'diverse' da quella occidentale, come le culture dei popoli indigeni, ufficialmente riconosciute a livello internazionale<sup>25</sup>. Ma con un occhio critico su una cultura e una società moderne (con le sue origini occidentali) che abbracciano un orizzonte

---

<sup>24</sup> J. E. Viñuales, *Framing comparative environmental law*, in E. Lees, J. E. Viñuales (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford, 2019, §§ 1.1 e 1.2.9.

<sup>25</sup> UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Resolution adopted by the General Assembly on 13 September 2007, e v. pure UN Conference on Sustainable Development, Declaration "Future We Want", Rio 2012, A/RES/66/288, n. 39.

globale di antropocentrismo individualistico dilagante come ‘egoismo di specie’ dell’essere umano<sup>26</sup>, di fronte ai doveri di responsabilità e cura della Natura, essa stessa considerata – o meglio, degna di essere considerata – nell’ambito di una cultura biocentrica ecologicamente ispirata, come ‘soggetto di diritti’<sup>27</sup>.

Tutto ciò in nome di un’unica matrice tematica in materia di tutela ambientale rappresentata dal rapporto tra uomo e natura, quale suo principale nucleo problematico, interpretato attraverso diverse visioni del mondo in competizione tra loro. Nel senso dell’esistenza di marcate divergenze su una scala di valori oppositivi che vanno dall’antropocentrismo al biocentrismo. A loro volta, tuttavia, queste divergenze si incentrano su un’esigenza comune di proteggere l’ambiente, sebbene espressa in una varietà di ambiti e problemi (inclusi, ad esempio, gli ecosistemi, il sistema terra, lo sviluppo sostenibile, la giustizia ambientale, la solidarietà intergenerazionale, i limiti della crescita, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la qualità della vita, i diritti umani e i diritti della natura, ecc.).

Non deve quindi perdersi di vista, ancora una volta, la complessità del rapporto uomo-natura, al di là della dicotomia tra paradigmi apparentemente opposti, quello che include l’umano nella natura, e l’altro che guarda a questi due termini in maniera disgiunta, determinando ciò che è specifico dell’essere umano, ad esclusione della natura. Entrambi, infatti, sono l’espressione di un paradigma ancora più profondo, che è il ‘paradigma della semplificazione’; il quale, a dispetto di ogni complessità concettuale, stabilisce o la riduzione (nel primo caso) dell’umano al naturale o la separazione (nel secondo caso) tra l’umano e il naturale), escludendo così la concezione di ‘unidualità (naturale-culturale)’ della realtà umana, sotto forma, appunto, sia di implicazione che di distinzione tra uomo e natura<sup>28</sup>.

Da qui l’importanza di un approccio contestuale, come modo di studio che porta a conoscere il diritto secondo o, meglio, attraverso il mondo, non il contrario: in altre parole, con uno ‘sguardo cosmopolita’, di cui abbiamo parlato prima (§ II).

In breve, è un approccio che postula e riflette contemporaneamente un cambio di paradigma. Sicché, a causa della dimensione globale/locale della tutela ambientale, l’enfasi è sul rapporto di complementarità che ne deriva in termini di linee di collegamento e tendenze convergenti, come pure di visioni del mondo divergenti, nel quadro comune della rilevanza di spazi normativi tra loro interconnessi e/o comunicanti.

Ciò è particolarmente vero in termini di ‘costituzionalizzazione’ globale del tema della tutela ambientale; con l’emergere di un ‘costituzionalismo ambientale’ fondato appunto sul fatto che una grande maggioranza di paesi hanno adottato disposizioni costituzionali al riguardo<sup>29</sup>. Si tratta di disposizioni che mirano a stabilire e rafforzare: “*the obligation of the state to conserve living resources and the systems of which they are part, the rights of citizens to a stable and diversified environment, and the corresponding obligations of citizens to such an environment*”<sup>30</sup>. Pur riconoscendo ovviamente l’importanza delle differenze a livello territoriale, da paese a paese e tra le diverse regioni del mondo, sia in termini di storie locali, sia di condizioni naturali, socio-politiche ed economiche prevalenti, nonché culturali, comprese le tradizioni giuridiche divergenti.

<sup>26</sup> H. Jonas, *Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. fr., Paris, 1990.

<sup>27</sup> Esempio al riguardo il contributo all’epoca visionario di C.D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern Cal. L. Rev.*, 42, 1972, p. 450 ss., poi ripreso e sviluppato nel volume Id., *Should Trees Have Standing? Law, Morality and the Environment*, Oxford, 2010 (3<sup>rd</sup> ed.).

<sup>28</sup> E. Morin, *Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur*, cit., p. 9 (“l’unidualité (naturelle-culturelle) de la réalité humaine [...] à la fois d’implication et de séparation entre l’homme et la nature”).

<sup>29</sup> Sul ‘costituzionalismo ambientale’ (che può farsi risalire in una sua prima versione all’idea e all’ideale di ‘Stato di diritto ecologico’, K. Bosselmann, *Im Namen der Natur. Der Weg zum ökologischen Rechtsstaat*, München, 1992), come oggetto di studio comparativo in prospettiva globale, v., ad es., D. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights and the Environment*, Vancouver, 2012; J. May, E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014; L.J. Kotze, *Arguing Global Environmental Constitutionalism*, in *Transnat. Env. L.*, 1/1, 2012, p. 199 ss.; R. O’Gorman, *Environmental Constitutionalism: A Comparative Study*, *Ibid.*, 6/3, 2017, p. 435 ss.

<sup>30</sup> *World Conservation Strategy - Living Resources Conservation for Sustainable Development*, 1980.

#### 4. La crisi ambientale in generale

L'appello di 110 premi Nobel del dicembre 2001 per la pace e l'ambiente (dichiarazione redatta e firmata in occasione del primo centenario del premio) si chiude con il seguente monito: «Per sopravvivere nel mondo ci siamo trasformati dobbiamo imparare a pensare in un modo nuovo»<sup>31</sup>. Imparare a pensare in modo diverso per sopravvivere nel mondo che noi esseri umani (in misura sempre più numerosa) abbiamo trasformato, ecco la 'pietra d'inciampo' (o 'scandalo'), l'ostacolo che il tempo presente pone davanti allo sviluppo sostenibile inteso come garanzia per le generazioni future.

Per affrontare la questione della tutela ambientale secondo il diritto, soprattutto nel caso del diritto comparato, è quindi necessario partire da alcune premesse culturali che ne formano il proprio, riflettendone pure alcune sue caratteristiche principali.

Ciò significa, per cominciare, prendere in considerazione il contesto terminologico. La parola 'ambiente' (*environment, environnement, medioambiente, Umwelt*), nonostante il suo impiego divenuto d'uso corrente come parola d'ordine, per così dire, di attenzione e allarme per vicende e paure di catastrofi legate all'impatto delle attività umane sulla natura, indica alla lettera solo tutto ciò che è 'intorno' a qualcuno (o qualcosa). Si tratta di un termine talmente generico da sembrare quasi privo di contenuto specifico o definibile. In effetti, è stato utilizzato fino a tempi relativamente recenti (secondo alcuni fino agli anni 1950) per riferirsi a uno 'spazio circostante'<sup>32</sup>.

Questa concezione di rilievo 'aggettivale' di ambiente, concepito semplicemente come un insieme circostanziale di cose (materiali o spirituali), esprime un'idea di realtà osservata dal punto di vista essenzialmente dell'uomo al centro di tutte le cose, che pone la natura non solo come separata, ma sullo sfondo ('intorno', appunto). L'ambiente così inteso può essere quindi definito anche in modo strumentale come intermediario: il mezzo attraverso il quale l'uomo è in relazione con la natura, che ne costituisce la struttura portante composta da organismi, materiali e funzioni, i c.d. 'beni e servizi', che hanno fatto e fanno tuttora dell'ambiente, ovvero della natura stessa, il deposito di tali beni e servizi per l'umanità.

Al giorno d'oggi, tuttavia, a partire almeno dagli anni 1960, il termine ambiente ha assunto sempre più un significato 'sostantivale', riferito a una realtà esistente in sé, chiamata 'sistema Terra', come risulta evidente da un mutato approccio scientifico e culturale che sposta il punto di vista, per meglio osservare e comprendere l'entità dell'impronta ecologica dell'uomo sulla natura (su cui v. pure § seguente). Dall'astrazione concettuale di un 'intorno', pensato, immaginato e spesso idealizzato come estensione dell'attività umana, la nozione di ambiente viene così concepita e definita al contrario; cioè, in un modo 'auto-centrato', basato sulla natura, inclusa la specie umana e tutte le altre specie viventi (animali e piante), come centro del mondo terrestre (biocentrismo).

Di qui la necessità di aprire la comprensione delle problematiche legate alla tutela dell'ambiente a una dimensione globale che coinvolge una nozione di ambiente caratterizzata da una stretta interconnessione tra fattori antropici e naturalisti, la quale tende ad annullare la dicotomia uomo/natura in un'ottica olistica, come conseguenza dell'attività umana in quanto divenuta essa stessa una 'forza della natura'. Senza più essere, quindi, soltanto una linea di demarcazione, l'ambiente rappresenta piuttosto l'espressione verbale dell'interazione dell'uomo con la natura, costituendone il risultato, in parte artificiale, in parte naturale. Sebbene nel mondo odierno la parte artificiale, costruita direttamente dall'uomo o ottenuta dal suo intervento in natura, tenda a prevalere sulla parte puramente naturale.

---

<sup>31</sup> "I prossimi cento anni" ([https://www.iac.rm.cnr.it/~spweb/documenti/appello\\_premiNOBEL.html](https://www.iac.rm.cnr.it/~spweb/documenti/appello_premiNOBEL.html)).

<sup>32</sup> P. Warde, L. Robin, S. Sörlin, *The Environment. A History of the Idea*, Baltimora, 2018.

Di conseguenza, nella misura in cui la questione ambientale è ridotta essenzialmente al rapporto problematico tra uomo e natura, la nozione di ambiente ne rappresenta la formula di sintesi o meglio la metafora, carica di una pluralità di contenuti, così come di una complessità e di una certa ambiguità semantica. Più precisamente, il significato metaforico, con i suoi contorni scientifici ma anche ideologici, etico-religiosi, economici, sociali e culturali in senso lato, è dato dal fatto che l'intero pianeta (nelle sue quattro componenti principali di atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera), può essere racchiuso e compreso 'in' - e 'a partire da' - questa nozione di 'ambiente', come contenente e insieme contenuto di vita. Ma, pur in tutta la sua complessità, la metafora dell'ambiente è e resterà sempre il (un) modo di rappresentazione e narrazione della relazione problematica uomo-natura; ovvero del grande dilemma dell'uomo di fronte alla sua 'natura': da un lato, di potenza (intellettiva); dall'altro, di dipendenza dalla natura stessa.

La tutela ambientale, come è vero che prende nome dall'ambiente, tuttavia, direttamente o indirettamente, riguarda piuttosto bisogni, interessi, condizioni di vita, valori, diritti e doveri di individui, comunità, popoli e Stati, generazioni presenti e future; in una parola l'umanità tutta. Tanto più che questa tutela è attuata in modi che non sono e non possono più essere solo la conservazione delle risorse naturali, ma devono estendersi alla 'cura' della 'casa comune' dell'umanità<sup>33</sup>; vale a dire, alla salvaguardia del sistema Terra (*stewardship of the Earth System*)<sup>34</sup>. Adottando una visione responsabile capace di ripensare e adattare la posizione dell'uomo all'interno della natura, di fronte ai rischi di un dominio onnipotente e distruttivo sulla natura da parte dell'uomo. Una posizione che, almeno dai tempi della rivoluzione industriale, ha portato, a partire dalla cosiddetta "Grande Accelerazione" degli anni 1950 in poi, a uno sviluppo socio-economico e tecnologico ancor oggi largamente indifferente agli effetti dell'attività umana in tutto il pianeta.

In tale contesto, la tutela dell'ambiente assume rilievo a fianco delle problematiche riguardanti nel mondo globalizzato la compatibilità planetaria tra uomo e natura, all'interno di una prospettiva cosmopolita rivolta al futuro, in termini di ripensamento del posto dell'uomo - come individualità, società e specie umana - nella natura.

Si può allora osservare che la nozione di ambiente, secondo l'uso più recente del termine, è caratterizzata da un significato sempre più generalizzato e universalista, che trova la sua giustificazione, sia scientifica che culturale, nella possibilità e nell'esigenza di superare la dicotomia uomo/natura e, più precisamente, la dicotomia natura/cultura.

#### 4.1. Lessico breve della crisi ambientale

La questione ambientale, essenzialmente centrata sul fattore umano per via della sua influenza divenuta dominante in un mondo reso sempre più piccolo dalla rete di interdipendenze che lo rendono un sistema globale integrato, dove uomo, società, tecnologia, natura interagiscono e si condizionano a vicenda, ha trovato una sua possibile definizione - di derivazione scientifica, ma che ne consente una narrazione uniforme nonostante la diversità degli aspetti coinvolti e dei relativi punti di vista - in un solo nome: Antropocene.

Questo termine ha fatto la sua apparizione nel 2000, sulle pagine di un foglio scientifico (la newsletter "Global Change", pubblicazione dell' International Geosphere-Biosphere Programme), in una breve nota a firma di Paul J. Crutzen ed Eugene F. Stoermer<sup>35</sup>. I due autori, con l'intento esplicito di attirare l'attenzione sul 'ruolo centrale dell'umanità' sul piano della crisi ecologica a livello mondiale, proponevano di utilizzare il termine (in inglese) *Anthropocene* per indicare l'attuale epoca geologica. La proposta veniva presentata sotto forma di appello-manifesto lanciato,

<sup>33</sup> Papa Francesco, *Laudato si'*, Lettera Enciclica "Sulla cura della casa comune", 2015, n. 5.

<sup>34</sup> W. Steffen et al., *Global Change and the Earth System. A Planet Under Pressure*, Global Change - The IGBP Series, 2004, ch. 6 ("Towards Earth System Science and Global Sustainability").

<sup>35</sup> P.J. Crutzen, E.F. Stoermer, *The Anthropocene*, in *IGBP Newsletter Global Change*, 41, 2000, pp. 17-18.

oltre che alla comunità scientifica internazionale, all'indirizzo dei decisori politici e della pubblica opinione in generale<sup>36</sup>.

Allo scopo di favorire la diffusione del termine nei circoli scientifici e altrove, due successivi articoli, firmati e pubblicati da Crutzen nel 2002 e 2007, rispettivamente come autore e coautore<sup>37</sup>, mettono l'accento sul cambiamento (climatico) globale come il contesto di riferimento dell'Antropocene. In tale contesto, il sistema Terra viene presentato non solo come 'chiuso', nella sua finitezza e limitatezza quanto all'uso (sfruttamento) di risorse disponibili, ma come un 'tutto' unitario di componenti e processi risultanti dalla interazione su scala globale tra cicli e flussi biochimici che forniscono le condizioni necessarie per la vita sul pianeta. Le azioni e i feedback generati all'interno del sistema sono altrettanto importanti per il suo funzionamento almeno quanto le forze e i processi biologici ed ecologici che ne sono a loro volta parte integrante, poiché non subiscono solo passivamente i cambiamenti delle sue componenti fisico-chimiche, ma vi contribuiscono. Di conseguenza, come accennato in precedenza, da questo approccio scientifico deriva un mutamento di concezione del mondo nel suo complesso, come insieme di natura e cultura. Sicché: "Human beings, their societies and their activities are an integral component of the Earth System, and are not an outside force perturbing an otherwise natural system"<sup>38</sup>.

Pertanto si delinea l'idea di una 'scienza del sistema Terra', con riguardo a un campo di studi e ricerche concernenti la vita sul pianeta, come sistema integrato che incorpora unitariamente le componenti fisiche, biologiche, chimiche, umane e sociali dell'ambiente terrestre. La cui rilevanza epistemologica può essere particolarmente apprezzata alla luce di nuovi e più potenti mezzi hi-tech di osservazione (come i satelliti) nonché di raccolta, analisi ed elaborazione di big data su base informatizzata, al fine di sviluppare modelli predittivi in grado di effettuare ricostruzioni in termini realistici di tipi di ambiente per quanto riguarda sia le ere geologiche più remote che gli scenari in un lontano futuro profondo (*deep future*)<sup>39</sup>.

Ciò spiega il ricorso al termine Antropocene, secondo un uso deliberato – e alquanto provocatorio – volto ad amplificarne il significato sulla scala geologica di un'epoca della storia della Terra segnata dal dominio dell'uomo sulla natura. A questo proposito, il termine è diventato virale. Ampiamente accettato tra le discipline socio-umanistiche<sup>40</sup>, per la sua forza comunicativa e valenza suggestiva, il termine è entrato nel linguaggio corrente alla stregua di una icona della cultura ambientale<sup>41</sup>. Oggetto di dibattito e polemiche in seno alla comunità scientifica dove ha incontrato e incontra resistenze ed obiezioni<sup>42</sup>, specialmente nel campo geologico nel quale non ha trovato, ancora, riconoscimento

---

<sup>36</sup> "mankind will remain a major geological force for many millennia, maybe millions of years, to come. To develop a world-wide accepted strategy leading to sustainability of ecosystems against human induced stresses will be one of the great future tasks of mankind, requiring intensive research efforts and wise application of the knowledge thus acquired in the noosphere, better known as knowledge or information society. An exciting, but also difficult and daunting task lies ahead of the global research and engineering community to guide mankind towards global, sustainable, environmental management": *Ibid.*, p. 18.

<sup>37</sup> P.J. Crutzen, *Geology of mankind - The Anthropocene*, in *Nature*, 23, 2002, p. 415 ss., anche in P.J. Crutzen, H.G. Brauch (eds.), *Paul J. Crutzen: A Pioneer on Atmospheric Chemistry and Climate Change in the Anthropocene*, Nobel Laureates 50, 2016, ch. 10; W. Steffen, P.J. Crutzen, J.R. McNeill, *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, in *Ambio*, 36/8, 2007, p. 614 ss.

<sup>38</sup> W. Steffen et al., *Global Change and the Earth System, etc.*, cit., p. 7, Box 1.1.

<sup>39</sup> W. Steffen, K. Richardson, J. Rockström et al., *The emergence and evolution of Earth System Science*, in *Nature Reviews Earth & Environment*, 1, 2020, p. 54 ss.

<sup>40</sup> Un esempio al riguardo è la rivista online "The Anthropocene Review", pubblicata dal 2014, i cui obiettivi (*aims*) e campi di interesse (*scope*) sono così indicati: "a trans-disciplinary journal [...] on all aspects of research pertaining to the Anthropocene, from earth and environmental sciences, social sciences, material sciences, and humanities [...] Its overall aim is to communicate clearly and across a wide range of disciplines and interests, the causes, history, nature and implications of a world in which human activities are integral to the functioning of the Earth System".

<sup>41</sup> Y. Malhi, *The Concept of the Anthropocene*, in *Annual Rev. of Environment*, 42, 2017, secs. 25.1, 25.5.

<sup>42</sup> G. Visconti, *Anthropocene: another academic invention?*, in *Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali*, 25/3, 2014, p. 381 ss.

ufficiale<sup>43</sup>, il termine ha avuto successo soprattutto a livello di letteratura scientifica popolare e sui media<sup>44</sup>, dove è stato accolto con favore, ma anche criticato<sup>45</sup>.

Per quanto riguarda gli studi giuridici, il termine Antropocene ha iniziato a circolare e ad affermarsi in vari ambiti disciplinari dal diritto costituzionale al diritto privato, come chiave di lettura di problematiche di portata in generale teorica e interpretativa, osservate in prospettiva globale alla stregua, cioè, di un paradigma olistico di riflessione, con un'enfasi critica nei confronti di tradizionali categorie giuridiche<sup>46</sup>. La sua rilevanza metodologico-concettuale appare significativa sul piano specialmente dello studio comparativo della tutela ambientale, in quanto fondamento di una comparazione che assume a parametro di riferimento, oltre i sistemi giuridici nazionali, la dimensione spaziale di aree di normatività multilivello, tra loro comunicanti e comunque aventi un interesse comune di rilievo globale.

In proposito, va pure menzionato il ricorso a un altro termine, Ecologia, nel campo delle scienze socio-umanistiche, così come nel linguaggio corrente. Di nuovo, si tratta di un termine derivato dal campo scientifico, dove ha avuto origine, nella seconda metà del diciannovesimo, per indicare la parte della biologia che studia le funzioni degli organismi in relazione con l'ambiente circostante e tra di loro. Poi transitato o, per meglio dire, adottato nei movimenti ambientalisti nati principalmente negli Stati Uniti a partire dagli anni 1960, per designare, con accenti di allarme sociale, l'idea di una 'scienza dell'inquinamento' legata alla distruzione della natura ad opera dell'uomo. Nel senso di porre l'attenzione sul problema del rapporto della società industrializzata dei tempi moderni con l'ambiente, visto come problema trasversale che interessa anche le scienze sociali (ecologia umana)<sup>47</sup>. Ciò, più in particolare, secondo una visione etico-filosofica del termine conosciuta con il nome di 'ecologia profonda' (*deep ecology*)<sup>48</sup>, che guarda all'ambiente come habitat comune (biosfera) per tutte le specie viventi (umane e non), basata sul principio del riconoscimento – scientifico (biologico),

<sup>43</sup> S.C. Finney, L.E. Edwards, *The "Anthropocene" epoch: Scientific decision or political statement?*, in *GSA Today*, 26/3-4, 2016, p. 4 ss.

<sup>44</sup> Vale ricordare, a questo proposito, il contributo decisivo alla diffusione del termine al livello di media e opinione pubblica dato dal settimanale "The Economist" che nel Marzo 2011 dedicava la sua copertina al tema dell'ambiente, con il titolo «Welcome to the Anthropocene». In generale, sulla diffusione del termine in una molteplicità di ambienti e varietà di contesti di discorso, scientifici, politico-filosofici, socio-economici, umanisti, letterari e artistici, v. Y. Malhi, *The Concept of the Anthropocene*, cit., sec. 25.

<sup>45</sup> Il fronte dei critici rispetto al concetto di Antropocene include coloro che – pur apprezzandone l'intento provocatorio, consistente nell'evidenziare gli effetti perversi dell'idea di progresso perseguita unicamente a beneficio dell'uomo (soggetto) rispetto alla natura (oggetto) sul presupposto che non ci siano limiti allo sfruttamento delle risorse naturali e ancor meno alle capacità dell'uomo di farne uso – considerano tuttavia che questo concetto può portare a una distorsione e falsa rappresentazione di uno stato di cose imputabile non all'uomo e all'umanità in maniera generalizzata e alla pari, ma per lo più a una sola parte di popolazione umana che – a causa del modello capitalistico di sfruttamento delle risorse naturali, di uno stile di vita individualistico e di un abito mentale consumistico, in aggiunta a politiche e fenomeni di dominazione coloniale e spoliazione di vaste aree regionali del mondo – ne porta la responsabilità maggiore. Così da invocare il concetto di "Capitalocene", molto più esplicito riguardo all'intento di denuncia e di allarme ecologico circa uno stato di cose da mettere in relazione più precisamente con il modello socio-economico di sviluppo capitalistico-individualistico: v. J.W. Moore (ed.), *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism*, 2016, Oakland (CA).

<sup>46</sup> V., ad es.: N.A. Robinson, *Fundamental Principles of Law for the Anthropocene?*, in *Environmental Policy and Law*, 44/1-2, 2014, p. 13 ss.; J.E. Viñuales, *Law and the Anthropocene*, C-EENRG Paper 2016-4; A. Philippopoulos-Mihalopoulos, *Critical Environmental Law as Method in the Anthropocene*, in A. Philippopoulos-Mihalopoulos, V. Brooks (eds.), *Research Methods in Environmental Law: A Handbook*, UK-Northampton (MA), 2017, p. 131ff; E. Biber, *Law in the Anthropocene Epoch*, in *Georgetown L. J.*, 106/1, 2017, p. 3 ss.; L. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Oxford, Portland, 2016, nonché Id., *A Global Environmental Constitution for the Anthropocene?*, in *Transnational Env. L.*, 8/1, 2019, p. 11 ss.; Id., *Human rights and the environment in the Anthropocene*, in *The Anthropocene Review*, 1/3, 2014, p. 252 ss.

<sup>47</sup> Per una panoramica degli sviluppi in questo campo di studi e sue tendenze v., ad es., *Human Ecology Review*, Special Issue "Human Ecology – A Gathering of Perspectives: Portraits from the Past-Prospects for the Future", 2017.

<sup>48</sup> A. Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary*, in *Inquiry - An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences*, 16/1, 1973, p. 95 ss.

morale e giuridico – dello stesso valore di ciascuno di questi esseri, in quanto tutti titolari di un uguale diritto alla vita.

Questo significato 'sostantivale' di ambiente, in quanto realtà a sé stante identificabile nel suo insieme come ecosistema vivente riferito all'intero sistema Terra, di cui s'è già detto, cambia profondamente, quindi, il più tradizionale significato apparentemente generico (neutro), quasi privo di un suo contenuto specificamente definito, in cui il termine ambiente era stato usato ancora fino a tempi relativamente recenti, per designare solo uno 'spazio circostante'. Oggigiorno, l'ambiente designa la rete globale di forme di vita, processi e altri componenti del nostro pianeta, cioè la rete di interconnessione e interdipendenza di cui è fatto il mondo naturale, compresi gli esseri umani<sup>49</sup>.

Nello stesso solco di contaminazione del naturale con le scienze sociali e umanistiche, si può citare la corrente del pensiero ecologico noto come "Earth Jurisprudence", tendente a favorire il riconoscimento di diritti spettanti agli enti della natura<sup>50</sup>. Secondo una concezione basata sul cosiddetto 'egualitarismo biocentrico', mutuato dalla biologia, che propone una sorta di lettura inversa dei temi classici di soggettività giuridica (diritto delle persone), a partire dalla natura (biologia) e da una nuova moralità che vi si basa, influenzando sull'idea stessa del diritto tradizionalmente inteso come un prodotto dell'uomo e destinato esclusivamente agli esseri umani. Con un ragionamento che riunisce insieme argomenti tratti da un background di saggezza ancestrale di antiche culture con le moderne teorie della fisica quantistica, a sostegno dell'ipotesi consistente nell'idea, del resto comune al misticismo orientale, dell'interconnessione universale di tutte le cose ed eventi nel mondo<sup>51</sup>.

#### 4.2. *Principali caratteristiche del diritto comparato dell'ambiente*

Per comprendere meglio, dunque, il significato di un approccio diverso, sebbene complementare, rispetto a quello convenzionale dei sistemi di diritto, è necessario concentrarsi su alcuni aspetti salienti della questione ambientale in generale. Sono aspetti che contribuiscono a fare dell'ambiente e della sua tutela un tema, come si è detto, trasversale a tali sistemi (o modelli), ovverosia un tema di rilevanza comune; al crocevia tra locale e globale, tra discipline scientifiche e umanistiche, tra diverse culture e forme di civiltà.

Non è qui possibile sviluppare questo discorso per inquadrare e ancor meno per definire, seppur in senso ampio, il rapporto tra uomo e natura. Tuttavia, è importante sottolineare, come sintesi conclusiva del tipo di approccio proposto, che questo rapporto si basa sull'intreccio di scienza, economia, politica e cultura in generale, nel quadro di interessi, bisogni e posizioni, a volte comuni, a volte divergenti e contrastanti, che ne fanno un tema dai molteplici e differenti aspetti, le cui caratteristiche fondamentali sono sia locali che globali. Questi aspetti, che oscillano dal globale a locale o viceversa, sono certamente di interesse per le scienze naturali, ma riguardano pure le scienze umane e in senso ampio sociali; così come, e non ultima, la stessa cultura giuridica, nello specifico delle scelte di indirizzo a carattere sia di governance (interventi normativi e di regolamentazione, organizzazione-gestione di poteri, competenze, funzioni), sia di policy (programmi di definizione di obiettivi e di linee di azione da perseguire), in tema di tutela dell'ambiente.

---

<sup>49</sup> Il riferimento è alla c.d. "Gaia Theory" di J. Lovelock, *Gaia. A New Look at Life on Earth* (prima ed. 1979), Oxford, 2000, secondo la quale la Terra è un unico organismo vivente capace come tale di auto-regolarsi in una condizione di equilibrio omeostatico perennemente mutevole tra componenti geofisiche ed esseri viventi (animali e piante) che danno forma complessivamente all'ambiente terrestre.

<sup>50</sup> C. Cullinan, *Wild Law. A Manifesto for Earth Justice*, 2011, 2<sup>nd</sup> ed., Gaia Foundation.

<sup>51</sup> "Quantum theory thus reveals a basic oneness of the universe. It shows that we cannot decompose the world into independently existing smallest units": F. Capra, *The Tao of Physics. An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism*, Boulder (Colorado), 1975, p. 68.

A tal proposito, insieme con la duplice dimensione globale/locale, occorre rimarcare la complessità della questione ambientale, nonché la necessità di osservarla, studiarla e comprenderla da un punto di vista capace di considerarne complessivamente gli aspetti più significativi, secondo un approccio olistico. In corrispondenza di alcune sue principali caratteristiche che ne fanno una questione: a) *multilivello*, ossia di pertinenza di una pluralità di ordinamenti (regimi) giuridici e ambiti regolamentari (internazionale, d'integrazione regionale sovranazionale, nazionale e locale); b) *multi- e trans-disciplinare*, ossia trasversale a diverse discipline giuridiche, così come a discipline sia scientifiche che umanistiche; c) *limite* (o *internormativa*), ossia situata, per così dire, all'incrocio tra scienza, economia e politica, come tale aperta su tutti questi fronti, impegnata in un equilibrio tra strumenti di governance, procedure e pratiche di partecipazione e consultazione; compreso il fronte d) *interculturale*, ossia costituito dalla diversità e conseguente necessità di un dialogo tra culture; e) *di scopo* (*goal oriented*), ossia tendente alla ricerca di principi comuni, alla promozione di politiche e al raggiungimento di obiettivi volti alla conservazione e salvaguardia delle risorse naturali, alla sostenibilità e alla cura della loro gestione, per la sopravvivenza della specie umana come parte integrante – con le altre specie viventi (animali e vegetali), e l'intero ecosistema terrestre – di un equilibrio dinamico in continua evoluzione, che necessita di essere governato e disciplinato secondo criteri predittivi e principi di precauzione.

Pertanto, studiare comparativamente il diritto di tutela ambientale come (esempio di) fondamento di comparazione, significa riflettere su questi aspetti, singolarmente o nel loro insieme, in relazione al diritto (proprio e in generale).

## 5. Conclusione: elogio della 'virtù interiore' della comparazione

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della premessa iniziale sul valore formativo (educativo) della comparazione giuridica, vorrei concludere con un elogio che intende appunto sottolineare il valore di un approccio culturale alla conoscenza del diritto, particolarmente utile oltre che necessario di fronte alle sfide derivanti da un mondo sempre più connesso, complesso e conflittuale.

Come ho cercato di argomentare, è possibile definire lo studio comparativo del diritto e, meglio ancora, lo studio del diritto concepito comparativamente, come un modo per conoscere le esperienze giuridiche (normative) da un punto di vista spaziale, guardando sia all'universalità che alla relatività di tali esperienze. Così inteso, il diritto comparato tende ad adottare un orientamento olistico che, senza farne un esercizio di onniscienza giuridica o di astratto universalismo, si concentra al contrario su ciò che ha (può avere) un rilievo essenziale o di fondamento. Al fine di inquadrare questioni di interesse giuridico in un contesto più ampio in grado di far emergere, al di là delle peculiarità e delle differenze, la dimensione comune o la rilevanza globale di tali questioni. Con uno sguardo, quindi, volto a cogliere lo 'spirito' delle leggi e delle istituzioni, in riferimento bensì ai loro particolari contesti di luogo e di tempo, ma osservati da un punto di vista aperto sul mondo, per una comprensione critica del proprio diritto e in generale. Di modo da oltrepassare i confini dei sistemi nazionali (statali), per riflettere su questioni la cui rilevanza giuridica assume tanto più significato e merita di essere oggetto di studio comparativo, quanto più si presta ad essere inquadrata in un contesto che ne mostri e vi attribuisca valore globale, in grado cioè di fondare una conoscenza di interesse comune su queste stesse questioni.

Di qui il cambio di paradigma dalla comparazione per sistemi alla comparazione per fondamenti di diritto (si potrebbe aggiungere, 'contemporanei', parafrasando il titolo di un classico della moderna comparazione già citato: § 1).

Per volgere, dunque, il discorso a conclusione, è bene riprendere l'interrogativo posto all'inizio su quale sia (possa essere) un modo di ripensare e riposizionare lo studio del diritto comparato nell'età della globalizzazione.

'Diritto sovranazionale', 'diritto uniforme', dal lato della internazionalizzazione del diritto (in quanto fenomeno più propriamente legato alla volontà degli Stati a base di trattati e convenzioni). 'Diritto globale', 'diritto transnazionale', pluralismo giuridico', 'spazi normativi', 'internormatività', 'diritto interculturale', dal lato della globalizzazione (in quanto fenomeno che va oltre lo Stato nazionale e attraversa i confini territoriali, come ogni altro confine, caratterizzato da una dimensione di intreccio e ibridazione dei sistemi giuridici/normativi). E ancora, 'diritto europeo' (come sistema di diritto *sui generis* dell'Unione europea), 'ordinamento giuridico multilivello'. Tutte queste espressioni si pongono in rapporto di stretta connessione con il 'diritto comparato'. Ciascuna, tuttavia, ha un proprio statuto epistemologico o, almeno, un quadro di riferimento e categorie proprie, a volte non solo, o immediatamente, di significato giuridico. Esse sembrano, inoltre, tendere a confrontarsi, a connettersi, a interagire e persino a competere con il diritto comparato, mettendo in discussione il significato e la portata attuali di quest'ultimo, in relazione alle nuove e complesse questioni che, più o meno direttamente, toccano problemi di educazione giuridica così come di acquisizione di competenze professionali riguardo alla conoscenza e alla pratica del diritto. Vale a dire, la formazione di un giurista che sembra in qualche misura sempre più privato della propria identità nazionale, mentre è sempre più immerso in contesti caratterizzati da una molteplicità di livelli normativi e con un marcato profilo pluralista.

Dopo la stagione dell'anti-formalismo, durante il ventesimo secolo, all'insegna di un punto di vista differente dal positivismo giuridico, il diritto comparato si confronta oggi con la realtà di un pluralismo giuridico 'globale' che sfida il paradigma statale, da un lato, mentre dall'altro ne accresce la complessità, attraverso una pluralità e diversità di regimi giuridici concorrenti e comunque applicabili nella regolamentazione di determinate materie, insieme a una crescente diversità culturale delle comunità e società locali/nazionali. Ne consegue che una classificazione standardizzata dei sistemi giuridici in entità autonome (e presumibilmente coerenti) è messa in discussione da una dinamica evolutiva che li trasforma piuttosto in 'sistemi complessi', con caratteristiche emergenti che, sotto molti aspetti, resistono o si oppongono a questo modo riduzionista e semplificato di identificazione nei termini di una geografia giuridica mondiale.

Invero, il marcato profilo pluralista (complesso) dei sistemi giuridici odierni, che ne offusca i confini così come convenzionalmente tracciati da una comparazione che pretende di mappare il mondo attraverso il diritto, sembra indicare un approccio inverso. Sicché, l'esigenza di un adattamento degli studi di diritto comparato in tempi di globalizzazione riporta sulla scena il tema della vocazione della comparazione stessa, che dovrebbe essere appunto quella di porsi quale modo di studio e conoscenza del diritto (proprio e in generale) così come riflesso nello specchio del contesto mondiale.

Rifacendoci alle domande poste all'inizio, conoscere comparativamente il diritto, quello del proprio ordinamento o una qualunque altra nozione ed esperienza di diritto in generale, non può oggi che essere conseguenza 'logica e inevitabile' di un approccio che guarda al diritto attraverso il mondo, come riflesso in una sorta di 'specchio cosmopolita'.

Come ci ricorda Shakespeare: "l'occhio non vede se stesso se non di riflesso, attraverso altri oggetti"<sup>52</sup>. Circostanza utile inoltre per chiarire cosa sia davvero il 'pregiudizio' che, come ammoniva Montesquieu, non consiste nell'ignorare certe cose, ma nell'ignorare se stessi, per non voler vedere<sup>53</sup>. Sicché, la conoscenza del diritto del proprio ordinamento o in generale non può, soprattutto oggi, ottenersi pienamente e criticamente se non di riflesso all'odierno mondo complesso, dove locale e globale coesistono.

Ancora una volta, tenendo a mente la tutela dell'ambiente e più in generale l'articolazione multiforme della crisi ambientale in quanto esempio paradigmatico di fondamento di comparazione,

---

<sup>52</sup> *Giulio Cesare* (Atto I, Sc. II): "the eye sees not itself, But by reflection, by some other things".

<sup>53</sup> *De l'esprit des lois*, nella "Préface" all'opera: "J'appelle ici préjugés, non pas ce qui fait qu'on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-même".

ciò che importa segnalare è la fattibilità di questo cambio di prospettiva: dalla mappa mondiale degli ordinamenti giuridici alla visione di temi e problemi aventi rilevanza comune, pur nella diversità delle situazioni locali e di aspetti particolari.

L'approccio transfrontaliero (spaziale) così concepito significa prendere sul serio la diversità e la comunanza nel diritto, in termini di sostenibilità; come si trattasse di aver cura di un ecosistema giuridico mondiale. Da un lato, obiettando alla vana ricerca di modelli uniformi su scala globale, ma credendo, dall'altro, che in un mondo così tanto tormentato da conflitti di identità (potenziali e reali), nonché da rischi e relative sfide che inducono paure e atteggiamenti di chiusura a livello locale (nazionale), vale la pena formare una mentalità giuridica aperta (pluralista), adatta alla sfida della complessità. Per ripensare e rivalutare la comparazione quale strumento educativo volto a sviluppare un atteggiamento critico nei confronti di categorizzazioni semplificatorie quanto astratte e dicotomie nette; insomma, capace di andare oltre confini divisivi. Con piena consapevolezza dell'importanza della diversità, del pluralismo e dell'interdipendenza degli ordinamenti giuridici, al di là della dimensione territoriale, che ne fanno delle realtà complesse dove guardare, come in uno specchio, per vedere la virtù 'nascosta' o, si potrebbe dire nel nostro caso, la 'virtù interiore' dello studio comparativo del diritto.

In definitiva, questo modo di studio del diritto rispecchiato nel contesto mondiale – lasciando da parte la mappa giuridica mondiale come forma di concettualizzazione semplificata e però sempre incompiuta (quando non anche distorta) della complessità delle esperienze normative in generale – può essere vantaggioso, se non in alternativa, in aggiunta all'approccio convenzionalmente fondato sulla – ma pure condizionato (come punto di partenza) dalla – classificazione dei sistemi giuridici. Tale approccio, espressione del nazionalismo metodologico che ha dominato il campo della scienza giuridica dalla fine del diciannovesimo secolo fino a tempi recenti, sembra sempre più limitato se non superato di fronte alle sfide nonché alle opportunità legate all'interconnessione e all'interdipendenza tra persone e paesi (e rispettivi sistemi giuridici), su scala planetaria.

Per il suo carattere di diritto sospeso tra confini, il diritto comparato è il più esposto sul fronte della sfida della complessità imposta dalle relazioni di implicazione, distinzione e congiunzione tra globale e locale, che caratterizzano il mondo odierno. Ma, proprio per questo, sembra anche essere un modo giusto di pensare, intendere e rappresentare la complessità giuridica mondiale, di cui la tutela ambientale è e sarà ancor più un esempio paradigmatico.

Un ultimo tributo, quindi, da rendere alla comparazione del diritto consiste nell'apprezzamento di questo suo intrinseco valore formativo, culturale ed educativo, come modo, oggi più che mai richiesto, per l'avanzamento degli studi giuridici.

---

## Abstract

*Il testo espone due tesi, distinte ma strettamente correlate tra loro. La prima è che la globalizzazione, economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, si riflette sul piano giuridico, mettendo in discussione il diritto comparato così da indurre a ripensarne e riaffermarne la vocazione propria di studio critico e aperto, in quanto 'scienza di contesto' che si pone a livello teorico come modo autoriflessivo di conoscere il diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, tra i quali l'ambiente è forse il più emblematico, che assumono valore di 'fondamenti' di comparazione giuridica, nel senso che rappresentano paradigmi di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico dell'approccio comparativo come modo di studio e ricerca in campo giuridico. Questo approccio, invece di concepire il mondo attraverso il diritto alla maniera della classificazione (tassonomia) dei sistemi giuridici, cerca piuttosto di concepire il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione 'globale', sia spaziale che territoriale, comune e particolare, universale e relativa, secondo il punto di vista adottato e sue implicazioni.*

**Parole chiave:** diritto comparato, diritto comparato dell'ambiente, educazione giuridica, pluralismo giuridico, sistemi giuridici, spazi normativi.

\*

*The text presents two theses, distinct but closely related to each other, that we attempt to argue in this article. The first is that globalization, economic and technological, but also social and cultural, is reflected on the legal level, thus calling into question comparative law to rethink and reaffirm its own vocation of critical and open study, as « science of context », which arises at the theoretical level as a self-reflexive way of knowing the law. The second thesis is that there are subjects, among which the environment is perhaps the most emblematic, which are like foundations of comparison, in the sense that they represent paradigms of a new methodological and epistemological status of the comparative approach as a means of legal study and research. This approach, instead of conceiving the world through law in the manner of the classification (taxonomy) of world's legal systems, it seeks rather to conceive of law throughout the world, in its 'global' dimension, at the same time spatial and territorial, common and particular, universal and relative, depending on the adopted point of view and its implications.*

**Key words:** comparative law, comparative environmental law, legal education, legal pluralism, legal systems, normative spaces